



Comune di Palagianello Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO	2
Articolo 1 –Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2– Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6– Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	6
Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	6
Articolo 4 – Effetti della dichiarazione agevolata.....	7
Articolo 5 - Entrata in vigore	7

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Articolo 1 –Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali **limitatamente a IMU, TASI, TARI, TARSU/ICI/TOSAP e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada** non riscosse a seguito della notifica di:

- avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Articolo 2– Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti relativi a IMU, TASI, TARI, TARSU/ICI/TOSAP e Sanzioni Amministrative per Violazione al Codice della Strada risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023;

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1 Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo pec entro il **30/06/2026** sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune (*che sarà messo a disposizione nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento*), allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate con cui intende estinguere il debito.

2. Il Comune (**o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**) entro il **30 settembre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 dicembre 2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 12 rate mensili, con scadenza prima rata al 31/12/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza l'ultimo giorno del mese;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, l'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (**o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 7 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (**o dal concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del**

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6– Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune (**o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra

le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della definizione agevolata limitatamente agli

1. omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026, in relazione alla:
 - a. Tari di cui all'art.1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147
 - b. CUP - canone unico patrimoniale-

il cui importo sarà definito dall'Ente;

2. omessi adempimenti dichiarativi e di versamento IMU alla data del 1° gennaio 2026, nonché la quantificazione di quanto dovuto

il cui importo sarà definito direttamente dal contribuente.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata:

1. Sono oggetto della definizione agevolata:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal (2020 al 2025) per la TARI, e dal 2021 al 2025 per gli altri tributi;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni delle sole sanzioni.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo pec entro il **30/06/2026** sul modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, entro il **30 settembre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **30 novembre 2026**;

b) ovvero, nel caso di importi superiori a € 1.000,00, il versamento del numero massimo sarà di 12 rate mensili. L'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00. La prima rata, pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto della definizione agevolata, dovrà essere pagata al 30 novembre 2026 e le restanti rate, con scadenza l'ultimo giorno del mese;

c) per il solo anno 2021, il pagamento di quanto dovuto, dovrà avvenire entro e non oltre il **30 novembre**, al fine di scongiurare i termini decadenziali di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006;

d) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso delle entrate di cui all'articolo 1, comma 2, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta ed il numero di rate con le relative scadenze, sarà conforme a quanto riportato nel comma 2 del presente articolo.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a **cinque giorni** rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il compimento del 15° giorno dalla data della pubblicazione.